

**C.O.VE.VA.R.**

consorzio obbligatorio comuni  
del vercellese e della valsesia  
per la gestione dei rifiuti urbani

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
N. 10 DEL 31.03.2016**

**OGGETTO: PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CODICE CER: 200303) - SOCIETA’ DORIA SERVIZI AMBIENTALI - CIG : ZA1193CB13.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso:

- che il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R.), in esecuzione della sua attività istituzionale, concernente l’esercizio, in nome e per conto degli Enti consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, pone in essere, tra le altre cose, procedure acquisitive di beni e servizi onde assicurare il corretto svolgimento delle attività legate al predetto servizio;
- che, nell’ambito di queste procedure acquisitive, uno specifico rilievo assumono quelle riferite al servizio di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti;
- che la gestione delle stesse procedure è un’operazione complessa che richiede una specifica professionalità che all’interno del Consorzio è posseduta dal solo Direttore Tecnico, al quale appunto ne è demandato lo svolgimento;
- che la figura del Direttore Tecnico, da oltre sei mesi a questa parte - e, precisamente, da quando è cessato al 30.06.2015 l’incarico svolto a tempo pieno dall’ing. Marco Zorzi -, non ha ancora trovato una sua individuazione stabile, essendo giunto a scadenza al 31.12.2015 anche l’incarico a tempo parziale di 12 ore settimanali affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, all’arch. Marina Ferrari (allora dipendente della Provincia di Asti e dal 1° gennaio 2016, a seguito di trasferimento, dipendente della Regione Piemonte), senza che nel frattempo sia andato a buon fine l’ipotizzato suo “distacco” dalla Regione Piemonte al C.O.VE.VA.R., per diversa decisione dell’interessata, e senza che, dopo tale decisione, l’Ente sia riuscito a sostituirla con altra professionalità, dato che la relativa ricerca è alquanto problematica a motivo delle specifiche competenze che devono essere possedute dal Direttore Tecnico per un proficuo esercizio del ruolo e del fatto che non è possibile reclutarlo mediante procedura di assunzione - stante il divieto di cui all’art. 14, comma 9, della L.R. 24.05.2012, n. 7 - e neanche conferire *ad interim* il relativo ruolo ad altro personale operante all’interno del Consorzio, sia, appunto, per la specificità del ruolo, che, soprattutto, per il fatto che l’Ente non ha proprio personale dipendente ma solo personale distaccato a tempo parziale da alcuni dei Comuni consorziati che però non possiede i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento del predetto ruolo;
- che, al fine di reperire la figura in questione, sono state avviate delle trattative con la Provincia di Vercelli onde pervenire all’utilizzazione da parte del Consorzio di un dipendente provinciale a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004, da incardinare nel ruolo di Direttore Tecnico, così da consentire la ripresa e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati dallo Statuto e dalla regolamentazione interna all’Ente;

- che la trattativa è tuttora in corso e l'Ente prevede di definirla a breve mediante la formalizzazione di apposito accordo;
- che, nelle more - e come unica possibilità al momento percorribile -, con lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle prestazioni essenziali collegate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito di tutto il territorio del Consorzio, l'Ente ha provveduto a nominare il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) dei contratti di servizio in essere tra il Consorzio ed i relativi appaltatori per il periodo di vacanza della figura del Direttore Tecnico;
- che, nell'ambito dei suddetti contratti di servizio, diversi sono in scadenza al 31.03.2016, senza che intanto si siano potute attivare per tempo le procedure di gara per i nuovi conferimenti in appalto, stante la continuante assenza del Direttore Tecnico e la carenza di struttura adeguata per la loro conduzione che non può comunque essere del tutto assolta dall'infrascritto R.U.P. sia per l'unicità della figura - peraltro a tempo parziale -, che per l'entità e la complessità dei procedimenti da gestire;
- che, per tale circostanza e nell'assoluta necessità di avere una struttura di riferimento a cui appoggiarsi per la gestione delle procedure di gara di competenza del Consorzio, la trattativa intavolata con la Provincia di Vercelli prevede anche l'adesione dell'Ente alla Stazione Unica Appaltante (SUA) da essa istituita, ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 181 del 27.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, quale soluzione organizzativa che consente di avvalersi di un servizio qualificato per la gestione delle procedure di gara e di usufruire, anche in fase ante e post gara, delle conoscenze e dell'alta professionalità acquisita dal personale provinciale in un settore, quale quello dei contratti pubblici, decisamente complesso per la mole delle norme a cui far riferimento;
- che quest'ultimo aspetto della trattativa è già stato definito tra Consorzio e Provincia, come risultante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.03.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'adesione del Consorzio alla suddetta SUA secondo la disciplina contenuta nello schema di convenzione allegato alla relativa deliberazione;
- che, comunque, l'operatività della SUA è legata ai tempi tecnici connessi con la sottoscrizione della relativa convenzione, con la programmazione dell'inerente attività e con la predisposizione degli atti riferiti alle varie procedure di scelta del contraente che dovranno essere attivate dal Consorzio mediante l'ausilio della predetta SUA che ne curerà i successivi aspetti procedurali.

Considerato:

- che, allo stato dei fatti, è impossibile giungere all'espletamento delle procedure di scelta del contraente relativamente ai contratti in scadenza al 31.03.2016 di cui è menzione in premessa, vista la limitatezza del tempo residuo a disposizione, cosa per cui, onde evitare l'interruzione di servizi fondamentali per la collettività e l'ingenerarsi di gravi danni per l'Ente, è giocoforza procedere per una proroga degli stessi;
- che, nello specifico, uno di tali contratti in scadenza è quello concernente il servizio di recupero del rifiuto da spazzamento stradale, intrattenuto con la Società Doria Servizi Ambientali S.r.l., con sede a Boffalora Sopra Ticino (MI);
- che, con lo scopo di pervenire alla suddetta proroga, è stata contattata per iscritto la sunnominata Società, proponendo alla stessa una proroga del rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni in essere, per una durata massima di mesi sei e, quindi, con nuova scadenza al 30.09.2016, ma con la precisazione che, qualora l'aggiudicazione e l'inizio del nuovo appalto dovessero giungere entro il termine di proroga, il rapporto contrattuale così come da prorogarsi cesserà anticipatamente la sua efficacia rispetto al termine anzidetto dalla data di inizio del nuovo appalto che sarà comunicato per tempo all'interessata e, comunque, con un preavviso non inferiore a quindici giorni;
- che la Società interpellata ha risposto a sua volta per iscritto accettando la suddetta proposta di proroga, come risultante dalla corrispondenza in atti.

Riscontrata, per quanto premesso e considerato, la necessità per l'Ente di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale di che trattasi, nei termini come innanzi prospettati.

Vista, al riguardo, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23.03.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la quale il predetto Organo, nel prendere atto dei fatti e delle circostanze che precedono, ha dichiarato l'opportunità per l'Ente di prorogare la vigenza dei contratti in scadenza al 31.03.2016, ritenendo, per il caso specifico, come per gli altri casi, accettabili per lo stesso Ente il termine e le condizioni convenute per la proroga.

Rilevato che, con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha demandato mandato all'infrastriscritto R.U.P. di perfezionare la proroga in questione, tenuto conto delle condizioni convenute e mediante impegno della relativa spesa a carico del bilancio consortile in cui sussiste la necessaria disponibilità finanziaria all'interno del relativo stanziamento ivi allocato e di cui è più sotto cenno.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito.

Verificato che, nel periodo massimo di proroga, vale a dire dal 01.04.2016 al 30.09.2016, la quantità di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (codice CER 200303) che si prevede di raccogliere negli 83 comuni inclusi nel contratto di servizio stipulato dal Consorzio è pari a circa 233,21 tonnellate.

Rilevato che, alla luce del suddetto quantitativo, il corrispettivo da riconoscere alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ammonta, per il periodo di proroga, a presuntivi € 16.324,70, oltre IVA di legge, tenuto conto del prezzo per tonnellata di € 70,00, oltre IVA di legge, vigente e convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto di proroga.

Rilevato, altresì, che il suddetto importo, maggiorato dell'IVA al 10%, e così per un totale di € 17.957,17, trova la giusta imputazione e copertura finanziaria sullo stanziamento iscritto al macroaggregato 09.03.1 103 Cap. 130 del Bilancio Provvisorio 2016.

Visto lo Statuto consortile.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

### DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente determinazione.
2. di disporre, pertanto, la proroga del rapporto contrattuale di cui è menzione nella stessa narrativa, concernente il servizio di recupero del rifiuto da spazzamento stradale affidato alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l., con sede a Boffalora Sopra Ticino (MI), approvando specificatamente il termine e le condizioni convenute con la predetta Società e di cui è detto nella stessa narrativa.
3. di dare quindi atto ed approvare che la suddetta proroga è disposta agli stessi patti e condizioni del rapporto contrattuale in essere, per una durata massima di mesi sei decorrenti dal 01.04.2016 e, quindi, con nuova scadenza al 30.09.2016, ma con la precisazione che, qualora l'aggiudicazione e l'inizio del nuovo appalto dovessero giungere entro il termine di proroga, il rapporto contrattuale così come prorogato cesserà anticipatamente la sua efficacia rispetto al termine anzidetto dalla data di inizio del nuovo appalto che sarà comunicato per tempo comunicato alla sunnominata Società e, comunque, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. di autorizzare l'esecuzione immediata delle prestazioni del servizio oggetto di proroga, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il loro regolare svolgimento, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente.

5. di dare atto ed approvare che, per quanto esposto in narrativa, il corrispettivo da riconoscere alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ammonta, per il periodo di proroga, a presuntivi € 16.324,70, oltre IVA di legge, tenuto conto del prezzo per tonnellata di € 70,00, oltre IVA di legge, vigente e convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale così come prorogato.


6. di imputare il suddetto importo, maggiorato dell'IVA al 10%, e così per un totale di € 17.957,17, al macroaggregato 09.03.1 103 Cap. 130 del Bilancio Provvisorio 2016 ( Imp. 41/2016), che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria.

7. di dare atto che il C.I.G. associato alla presente determinazione è il seguente: ZA1193CB13.

8. di dare comunicazione di quanto precede alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l.

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, anche nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consorzio, ai sensi del D.lgs 14.03.2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Nazzeno Biglia)




## Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

*11/1/16*

Il Responsabile Finanziario  
(Dr. Silvano Ardiczone)



## Relata di pubblicazione

Si certifica che il presente atto n. 960 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 19/04/2016 e fino al giorno 04/05/2016 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Vercelli, 19/04/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE

### Dati principali atto

Ente richiedente: C.O.VE.VA.R.

Tipo di atto: AFFISSIONE

Oggetto: DETERMINA N. 10 DEL 31.3.2016 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CODICE CER: 200303) - SOCIETA' DORIA SERVIZI AMBIENTALI - CIG : ZA1193CB13.

Annullata: No (il dall'utente ).